



LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

*Il fondo di Previdenza complementare
Sirio-Perseo: come funziona il Fondo e
come la Funzione Pubblica organizza un
servizio rivolto ai Lavoratori Pubblici*

*Mercoledì 27 gennaio 2016
ore 15*

a cura di S. Chiloire, I. Bernini, L. Zanata, C. Bastianello

FP CGIL VENEZIA E TREVISO
27/01/2016



Alcuni cenni di contesto

La riforma della previdenza contenuta nella Legge 214/2011 (Riforma Fornero)

Può essere sintetizzata in 4 punti:

1. **Contributivo per tutti** la legge 214/2011 per “una maggiore equità del sistema pensionistico, ha previsto, per le quote di pensione maturate dal 1.1.2012, il periodo di calcolo contributivo pro rata per tutti
2. **La pensione anticipata** a decorrere dal 1.1.2012 il diritto alla pensione anticipata si matura in modo diverso a seconda se si è lavoratore o lavoratrice: alle donne sono richiesti 41 anni e un mese di contributi; agli uomini 42 anni e 1 mese di contributi
3. **Pensione di vecchiaia** l'età del pensionamento era precedentemente fissato a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Dal 1.1.2012 per tutti i lavoratori è fissato a 66 anni. Dal 2021 l'età del pensionamento non potrà essere inferiore a 67 anni
4. **Il fattore - speranza di vita** dal 2013 il sistema precede l'aggancio automatico dei requisiti anagrafici necessari per andare in pensione alle speranze di vita. L'innalzamento dei requisiti avverrà in maniera automatica.

1

La previdenza complementare

Le riforme pensionistiche (negli anni) hanno comportato una riduzione dei trattamenti pensionistici di tutti i lavoratori abbassando il tasso di sostituzione. La previdenza complementare introdotta con la riforma 335/95 (riforma Dini) aveva come obiettivo, “l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”

Il tasso di sostituzione è il rapporto fra l'ultimo stipendio e la prima rata di pensione. Esso generalmente si assesta fra il 50/60%.

Prima della Legge 335/95 (riforma Dini) l'importo della pensione con la massima anzianità contributiva era circa l'80% dell'ultimo stipendio.

Per colmare questa differenza e garantire “pensioni adeguate” come prescrive l’articolo 38 della Costituzione, la Legge ha disciplinato la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva (secondo pilastro previdenziale).

Da quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile se si ha una carriera lavorativa già avviata, ci si dovrebbe porre le seguenti domande:

1. Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all’ultimo stipendio?
2. Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato?
3. Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione?
4. Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?

Le principali norme

- Legge n. 421/1992 legge collegata alla finanziaria per il 1993, contiene la delega per la previdenza complementare
- D. Lgs. n. 124/1993 (disciplina della previdenza complementare)
- L. 335/1995 (Legge Dini) riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
- D. Lgs. N. 252/2005 (riforma della previdenza complementare)

2

La Previdenza complementare si basa su:

1. Principio della libertà di adesione individuale
2. Principio di trasparenza informativa nei confronti degli iscritti
3. Gestione delle risorse affidate a gestori professionali
4. Principio della capitalizzazione individuale
5. Specifici requisiti dei componenti degli organi del fondo
6. Una vigilanza dedicata (COVIP)

I destinatari sono i lavoratori dipendenti privati e pubblici, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori autonomi e liberi professionisti, i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565: i soggetti che svolgono attività di cura non retribuita in ambito familiare ed i titolari di redditi diversi da lavoro (capitale, impresa, ecc.) e familiari a carico.

Forme di previdenza complementare sono:

- Fondi pensione negoziali (quelli che interessano a noi)
- Fondi pensione preesistenti
- Fondi pensione aperti
- Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP "nuovi" (conformi al d.lgs.252/05).

I soggetti della previdenza complementare

fondo negoziale:

- nasce da contratti o accordi collettivi che individuano i destinatari sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
- è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
- non ha scopo di lucro

Organi:

- a) L'Assemblea dei Delegati
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci.

3

Spese:

- a) Quota di iscrizione "una tantum"
- b) Spese relative alla fase di accumulo In cifra fissa o percentuale.

I DIPENDENTI PUBBLICI POSSONO ADERIRE:

- Fondo pensione negoziale (ai sensi del Dlgs 124/93 e da altre norme speciali) istituito dalla contrattazione di comparto o categoria
- Forme pensionistiche individuali (fondo aperto e PIP), mediante contribuzione volontaria a totale carico dell'aderente

L'adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR per coloro che già lavoravano al 1.1.2001.

Il TFS/TFR

Le prestazioni di fine lavoro previste per i dipendenti pubblici

- Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita - indennità premio fine servizio - indennità di anzianità)
- Trattamenti di Fine Rapporto

TRATTAMENTO FINE SERVIZIO

La Buonuscita

- consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione), disciplinata dal D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.
- Destinatari: riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica
- Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la quota variabile dell’ I.I.S.
- Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento
- Calcolo dell’indennità: la prestazione è pari all’80 % dell’ultima retribuzione mensile rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa 12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore) .

4

Indennità premio fine servizio

- consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente alla cessazione dal servizio (di almeno un anno di iscrizione), disciplinata dalla legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
- Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane
- Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la I.I.S. nella misura del 100 %
- Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell’80 % della retribuzione di riferimento
- Calcolo dell’indennità: la prestazione è pari a un quindicesimo dell’80 % della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore) .

Indennità di anzianità

- consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio , disciplinata dalla legge 30/03/75, n. 70 e s.m.
- Destinatari: riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)
- Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più l' I.I.S.
- Finanziamento della prestazione: annuale copertura in bilancio del relativo onere
- Calcolo dell'indennità: la prestazione è pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e divisa 12), moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art . 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran - Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999
- Destinatari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001
- E' costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l'applicazione del tasso dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell'anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell'anno in corso.

5

Figuratività del Tfr

Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio

Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione

Data la sua natura figurativa non può nemmeno essere oggetto di anticipazione.

Il dipendente pubblico assunto prima del 1.1.2001 è in regime di Tfs (Trattamento di fine servizio) quello assunto dopo in regime di Tfr (Trattamento di fine rapporto)

Il lavoratore assunto prima del 2001 e che aderisce alla previdenza complementare, viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in TFR. Quanto accumulato negli anni dall'assunzione fino al momento dell'adesione viene liquidato dall'ex Inpdap al termine del rapporto di lavoro, previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%.

Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso l'ex Inpdap, vengono rivalutate anch'esse, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%..

Per incentivare il passaggio da TFS a TFR è riconosciuto, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del TFS per il personale iscritto all'Inpdap ai fini del TFS-TFR (questo incentivo non vale per quello degli enti che erogano direttamente il TFS).

Il 2% restante del Tfr viene attribuito al fondo pensione.

Per gli assunti dal 1°/1/2001

- All'interessato, quale prestazione finale, l'importo di Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall'adesione alla cessazione.

La posizione individuale dell'aderente del pubblico impiego è formata da due parti:

- "il montante presso il fondo" comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l'eventuale 'bonus' spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei primi due anni di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di tfr provenienti dall'Inpdap quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento;
- "il montante figurativo presso l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici" corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all'eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull'imponibile Tfs spettante per coloro (iscritti Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il diritto all'opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

Le prestazioni

Prima del pensionamento sono l'anticipazione, il riscatto ed il trasferimento
Dopo il pensionamento la rendita pensionistica, prestazione in Capitale, prestazione in Rendita ed in Capitale.

Anticipazione

E' possibile l'anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per il lavoratore o per i figli

- Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali
- Prevista la possibilità reintegrazione
- Riscatto : Perdita requisiti di partecipazione
- In mancanza del diritto a prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi)
- In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni (indicazione di un beneficiario) la posizione rimane al Fondo contrattuale
- In caso di decesso, la posizione agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali .
- Per il trasferimento da un fondo ad un altro devono passare 3 anni. Nei primi 5 anni di vita del fondo occorrono 5 anni

7

Fondo di Previdenza Complementare Perseo-Sirio

Perseo Sirio (uniti dal 1.10.2014) è un fondo negoziale a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale ed è il Fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni e delle Autonomie Locali, dei Ministeri, EPNE, Agenzie fiscali, Enac, CNEL, Università e Ricerca

Iscriversi al Fondo è una scelta volontaria e individuale e si esercita un diritto contrattuale individuale.

Iscriversi al Fondo vuol dire:

- fruire del contributo aggiuntivo pari all'1% della retribuzione utile al Tfr altrimenti non disponibili ed altri benefit;
- fruire di benefici fiscali sui contributi aggiuntivi: c'è anche un vantaggio fiscale per chi si rivolge al secondo pilastro. Aderire ai fondi pensione permette infatti di pagare meno tasse. La norma generale prevede che sia possibile dedurre dall'imponibile i

contributi versati fino a un massimo di € 5.164,57 euro l'anno, rientrano nella categoria dei versamenti fiscalmente deducibili

- ricevere prestazioni dal Fondo comprese le anticipazioni sul capitale accumulato presso il Fondo;
- avere una imposizione fiscale agevolata sulle prestazioni erogate dal Fondo;
- per i lavoratori già in servizio al 31/12/2000 opzione dal TFS al TFR e avere, quindi, il calcolo sul 100% della retribuzione utile anziché sull'80% come avviene per il TFS;
- pensare al proprio futuro previdenziale.

È il lavoratore che si iscrive al Fondo a decidere, tramite elezione, chi lo rappresenterà negli organismi del Fondo.

Il lavoratore pubblico in regime di TFS che voglia aderire al fondo negoziale può farlo solo esercitando l'opzione per la trasformazione del TFS in TFR.

L'opzione, in base all'accordo quadro Aran-Sindacati del 15.1.2016, è esercitabile fino al 31.12.2020.

La trasparenza nella gestione del Fondo oltre che essere un obbligo di legge è un obbligo morale e materiale dei componenti gli organismi del Fondo stesso.

8

Principale Normativa e Accordi di riferimento

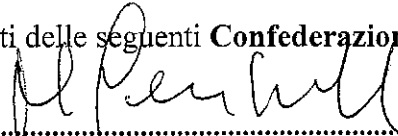
- Dlgs 124/1993
- L. 335/1995
- L. 449/1997
- Dlgs 47/2000
- L. 243/2004
- Dlgs 252/2005
- Accordo Quadro 29/7/1999
- DPCM 20/12/1999
- Accordo ARAN 2.3.2006
- Accordo ARAN 1.12.2010
- Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007
- Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007
- Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010
- Atto costitutivo Fondo Sirio 14/9/2011
- Delibera di fusione del CdA di Perseo del 29/4/2014
- Delibera di fusione del CdA di Sirio del 29/4/2014
- Stipula dell'atto di fusione il 29/9/ 2014
- Operatività del Fondo unificato dal 1.10.2014
- Ipotesi di CCNQ per la proroga termine in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 15.1.2016 (allegato)

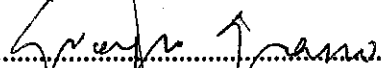
**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
PER LA PROROGA DEL TERMINE
DELL'ART. 2, COMMA 3, DELL'AQN 29 LUGLIO 1999
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

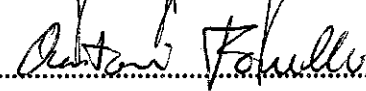
In data **15 gennaio 2016** alle ore 11 30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

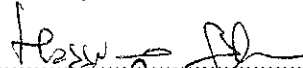
l'ARAN nella persona del Presidente - **Dott. Sergio Gasparrini**

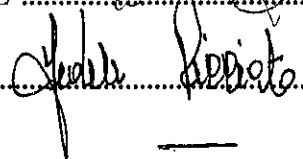
ed i rappresentanti delle seguenti **Confederazioni sindacali**:

CGIL 

CISL 

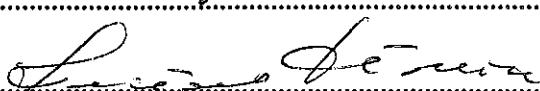
UIL 

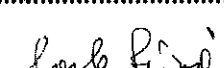
CGU-CISAL 

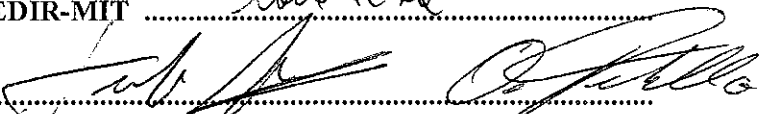
CONFISAL 

USB

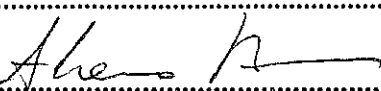
COSMED 

CIDA 

CONFEDIR-MIT 

UGL 

CSE **NON FIRMA**

USAE 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata "Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici".

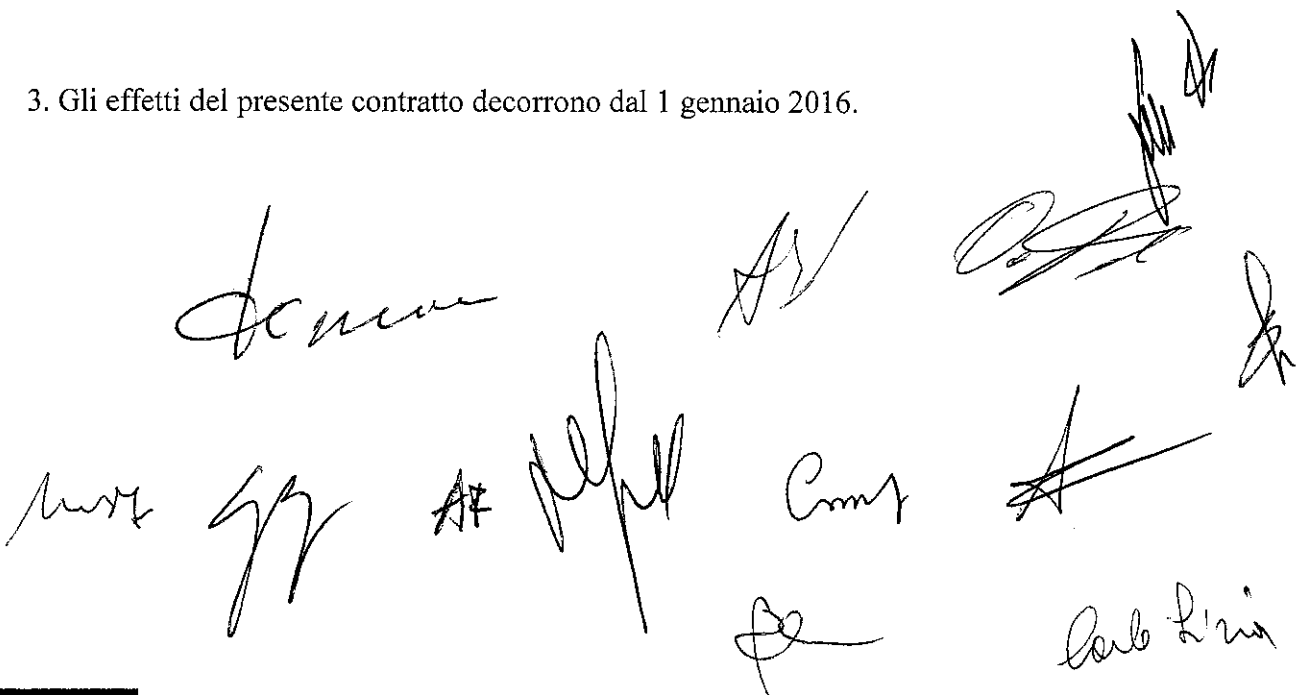
**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
PER LA PROROGA DEL TERMINE
DELL'ART. 2, COMMA 3, DELL'AQN 29 LUGLIO 1999
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

Articolo Unico

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, prorogato al 31 dicembre 2015 dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2011, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2020.

2. Entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le parti attueranno un momento congiunto di confronto e verifica, sulle disposizioni contrattuali in materia di previdenza complementare nonché sull'attualità dei contenuti del presente accordo.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1 gennaio 2016.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti ritengono opportuno valutare nuovi strumenti e modalità atti ad incentivare l'iscrizione ai fondi pensione negoziali dei dipendenti pubblici e le conseguenti, necessarie innovazioni della disciplina sulla previdenza complementare.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono sulla necessità di adottare ogni utile iniziativa, nell'ambito dei rispettivi ruoli, finalizzata ad accrescere la cultura previdenziale nonché la conoscenza, da parte dei dipendenti pubblici, delle forme di previdenza complementare regolate contrattualmente, ivi comprese specifiche attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche rivolte al personale neoassunto e, più in generale, a tutto il personale destinatario del presente accordo. In sede di osservatorio nazionale bilaterale sui fondi pensione del pubblico impiego sarà attuato il monitoraggio delle predette iniziative.

